



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (MOGHERINI)

e dal Ministro della giustizia (ORLANDO)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

e con il Ministro dell'interno (ALFANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	11
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	18
Disegno di legge	»	28
Testo dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957	»	32
Testo dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959	»	39

ONOREVOLI SENATORI. -

- a) *Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolare l'applicazione*

L'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolare l'applicazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Montenegro in materia di estradizione si inquadra nell'obiettivo di entrambi i Paesi di intensificare la lotta alla criminalità e al terrorismo.

Con tale Accordo aggiuntivo i rapporti tra Italia e Montenegro nel campo della cooperazione giudiziaria penale hanno registrato un notevole passo in avanti, essendo stata ricompresa la facoltà di estradizione dei propri cittadini, sinora rifiutata dal Montenegro.

L'Accordo aggiuntivo in esame presenta una puntuale disciplina della materia dell'extradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo ad uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi

Il testo normativo si compone di 3 articoli, corredati di rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti trattati.

* * *

L'articolo 1, nel prevedere la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, fa espresso riferimento sia all'extradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato. Nel primo caso, la facoltà di estradare i cittadini è stata prevista solo per quei reati per i quali po-

trebbe essere inflitta una pena detentiva pari o superiore a cinque anni (la determinazione di tale limite di pena è stata espressamente richiesta dalla Parte montenegrina). Lo stesso limite dei cinque anni è stato applicato per il caso di estradizione esecutiva e, dunque, il cittadino potrà essere concesso in estradizione solo se nei suoi confronti debba essere eseguita una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

È stata inoltre prevista, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all'esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente.

L'articolo 2 disciplina il transito sul territorio di una delle parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione.

L'articolo 3 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare l'Accordo.

Entrambi gli Stati dovranno sottoporre l'Accordo a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni.

È previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi centottanta giorni dopo la predetta comunicazione.

- b) *Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione*

L'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria

del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Montenegro si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale.

L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso ed accurato il settore della assistenza giudiziaria penale è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in qualsiasi settore (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori, e così via). L'incontestabile dato della continua crescita dei rapporti tra i due Paesi implica, inevitabilmente, la comune esigenza di reciproca assistenza giudiziaria penale.

* * *

L'articolo 1 prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori.

L'assistenza giudiziaria potrà riguardare, in particolare, la notificazione degli atti giudiziari; l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatorio di indagati ed imputati); l'assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca ed identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato; la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di

informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, è previsto lo scambio di informazioni di carattere penale e sulla legislazione, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto (articolo 1).

L'articolo 2 disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa. È stato stabilito che le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è stata anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.

L'articolo 3 disciplina le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziarie, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie ed il coinvolgimento formale dell'Autorità centrale.

L'articolo 4 disciplina in modo puntuale ed analitico il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascun Stato. Viene, tra le altre cose, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.

L'articolo 5 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga sul territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario.

L'articolo 6 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.

Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni.

È previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con

comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi centottanta giorni dopo la predetta comunicazione.

Infine, la disciplina prevista nell'Accordo si applicherà alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente.

RELAZIONE TECNICA

- a) "RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA L'ITALIA E IL MONTENEGRO AGGIUNTIVA ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957, FINALIZZATA AD AGEVOLARNE L'APPLICAZIONE FATTA A PODGORICA IL 25 LUGLIO 2013;
- b) "RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA L'ITALIA ED IL MONTENEGRO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959, INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE, FATTO A PODGORICA IL 25 LUGLIO 2013".

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del D.d.l. di cui all'oggetto, riconoscendo che scopo principale è di migliorare la cooperazione tra i due Paesi, specie in ambito di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale.

Ciò posto, per una migliore specificazione degli oneri, si è provveduto ad una suddivisione dei costi tra "oneri valutati" e "oneri autorizzati".

- a) "RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA L'ITALIA E IL MONTENEGRO AGGIUNTIVA ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957, FINALIZZATA AD AGEVOLARNE L'APPLICAZIONE FATTA A PODGORICA IL 25 LUGLIO 2013;

ONERI AUTORIZZATI - ESTRADIZIONE

Spese di traduzione di atti e documenti

euro 5.000,00

ONERI VALUTATI - ESTRADIZIONE

Da notizie assunte presso il competente Ufficio, si evidenzia che attualmente si trovano ristretti presso strutture penitenziarie montenegrine cinque (5) cittadini italiani.

Per ciò che concerne invece il numero dei detenuti montenegrini presenti negli istituti penitenziari italiani, le statistiche del Ministero della giustizia non consentono una lettura

scomposta dei dati relativi ai cittadini montenegrini che vengono aggregati con altre nazionalità balcaniche.

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro possono trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'estradizione in Italia in conformità con quanto previsto dagli Accordi internazionali vigenti almeno altri cinque detenuti per un totale di dieci (10).

Considerato che il passaggio aereo di sola andata dal Montenegro in Italia è pari mediamente a € 93,00 (tariffa Alitalia, classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento degli estradandi viene così determinato:

Spese di viaggio estradandi

€ 93 (passaggio aereo sola andata) x 10 estradandi = € 930,00;

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due (2) unità per ciascun estradato da trasferire in Italia ed una diaria di euro 23,27 (qualifica di funzionario - Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006 convertito dalla legge 248/2006, abbattuta del ¼ dal momento che vitto e alloggio vengono forniti gratuitamente ai sensi del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941) da riconoscere a ciascun accompagnatore.

Considerato che per i due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire in Italia una missione di un giorno per una volta all'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma - Podgorica andata e ritorno: euro 150 + euro 7,50 (maggiorazione 5% ex art. 14, L. n. 836/1973) = euro 157,5;
- Spese di missione per ciascun accompagnatore: euro 23,27 (diaria al lordo oneri a carico dello Stato) x 1 giorno di missione;
- Totale 2 accompagnatori x ciascun estradando (n.10 estradandi) = n. 20 accompagnatori.

TOTALE SPESE VIAGGIO :

euro 157,50 x 20 accompagnatori

euro 3.150,00

TOTALE SPESE DI MISSIONE:

euro 23,27 x 20 accompagnatori x 1 giorno di missione

euro 465,40

Totale oneri valutati euro 4.545,40



L'onere totale derivante dall'Accordo ammonta a € 9.545,40 annui a decorrere dal 2014. Di questi, € 4.545,40 hanno natura di oneri valutati ed € 5.000,00 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Per quanto concerne gli oneri valutati (€ 4.545,40), il Ministero della Giustizia provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" e, comunque, della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

b) "RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA L'ITALIA ED IL MONTENEGRO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959, INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE, FATTO A PODGORICA IL 25 LUGLIO 2013".

ONERI AUTORIZZATI - ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Spese di traduzione di atti e documenti	euro 5.000,00
Spese di viaggio per la comparizione di periti e testimoni (€ 150 x 4 casi)	euro 600,00
Spese di soggiorno (€ 130 x 3 giorni x 4 testimoni o periti)	euro 1.560,00
Spese di vitto per testimoni o periti (€ 50 x 4 testimoni o periti per 3 giorni di missione)	euro 600,00
Spese per compensi (comprehensive di onorari e indennità) (€ 100 x 2 richieste x 1 esame x 3 giorni)	euro 600,00
Esame mediante videoconferenza	euro 12.000,00

Totale oneri autorizzati euro 20.360,00

Si chiarisce che i periti non sono dipendenti pubblici.

In relazione alla comparizione mediante videoconferenza, si può ragionevolmente ipotizzare un maggior ricorso del predetto strumento in misura del 100% rispetto al numero delle rogatorie attualmente pendenti.(10)

In relazione a ciò, per determinare il maggior onere connesso all'applicazione dell'Accordo, è necessario calcolare il costo del collegamento ipotizzato di almeno 20 rogatorie effettuate attraverso videoconferenza.

Secondo le tariffe Telecom un collegamento audiovisivo con i Paesi balcanici ha un costo medio di 300 euro ogni ora.



Ipotizzando un collegamento della durata media di due ore giornaliere (per un giorno), si determina un costo per videoconferenza secondo il seguente calcolo: 300 euro X 2 (ore) X 20 rogatorie = € 12.000.

ONERI VALUTATI - ASSISTENZA GIUDIZIARIA

(comprensivi delle spese di trasferimento temporaneo di 10 detenuti oltre che delle spese di missione)

Da notizie assunte presso il competente Ufficio, si evidenzia che attualmente si trovano ristretti presso strutture penitenziarie montenegrine cinque (5) cittadini italiani.

Per ciò che concerne invece il numero dei detenuti montenegrini presenti negli istituti penitenziari italiani, le statistiche del ministero della giustizia non consentono una lettura scomposta dei dati relativi ai cittadini montenegrini che vengono aggregati con altre nazionalità balcaniche.

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro possono trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Italia in conformità con quanto previsto dagli Accordi internazionali vigenti almeno altri cinque detenuti per un totale di dieci (10).

Spese di viaggio per il trasferimento temporaneo di 10 detenuti

- Euro 150,00 (Passaggio aereo andata e ritorno) x 10 (n. detenuti max annuo) **euro 1.500,00**

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due (2) unità per ciascun detenuto da trasferire in Italia ed una diaria di euro 23,27 (qualifica di funzionario - Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006 convertito dalla legge 248/2006, abbattuta dei $\frac{3}{4}$ dal momento che vitto e alloggio vengono forniti gratuitamente ai sensi del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941) da riconoscere a ciascun accompagnatore.

Considerato che per i due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire in Italia una missione di un giorno per una volta all'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietto aero Roma - Podgorica andata e ritorno: euro 150 + euro 7,50 (maggiorazione 5% ex art. 14, L. n. 836/1973) = euro 157,5;
- Spese di missione per ciascun accompagnatore: euro 23,27 (diaria al lordo oneri a carico dello Stato) x 1 giorno di missione;
- Totale 2 accompagnatori x ciascun detenuto (n.10 detenuti) = n. 20 accompagnatori.

TOTALE SPESE VIAGGIO :



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

euro 157,50 x 20 accompagnatori	euro 3.150,00
TOTALE SPESE DI MISSIONE:	
euro 23,27 x 20 accompagnatori x 1 giorno di missione	euro 465,40.
<u>Totale oneri valutati</u>	<u>euro 5.115,40</u>

L'onere totale derivante dall'Accordo ammonta a € 25.475,40 annui a decorrere dal 2014. Di questi, € 5.115,40 hanno natura di oneri valutati ed € 20.360,00 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Per quanto concerne gli oneri valutati (€ 5.115,40), il Ministero della Giustizia provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" e, comunque, della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

27 MAG. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

OGGETTO: Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.

Parte I - Aspetti tecnico - normativi di diritto interno**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione Europea di Estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Montenegro risulta essere preordinato a migliorare la cooperazione giudiziaria penale fra i due Paesi, con particolare riferimento all'estradizione e al transito dei cittadini.

L'intesa si rende necessaria dal momento che il Montenegro, che ha ratificato il 30 settembre 2002 la Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957, in vigore quindi dal 6 giugno 2006, quando ha depositato il suo strumento di adesione, non ha revocato la dichiarazione resa dalla Repubblica federale di Jugoslavia il 30 settembre 1992 in relazione agli articoli 6(1) e 21(2) della suddetta Convenzione, per cui attualmente rifiuta l'estradizione e il transito dei propri cittadini.

Con il presente Accordo dunque i due Stati, rinunciando all'obbligo di rifiutare la consegna e il transito dei loro cittadini, si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nella Convenzione Europea, le persone che, trovandosi su territorio di uno dei due Paesi, sono perseguite per un reato per il quale, secondo la legge di entrambi, potrebbe essere inflitta una pena detentiva pari o superiore a cinque anni o condannate in via definitiva per una durata non inferiore a cinque anni dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del procedimento penale o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

L'intesa è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 692 - 722 c.p.p. che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.



- 4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**
L'intesa rispetta i principi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26). La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione.
- 5) **Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.**
L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a Statuto speciale né con quelle degli enti locali.
- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.**
L'accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.
- 7) **Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.**
L'intesa ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**
Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.
- 9) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale

- 1) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**
L'intesa, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
- 2) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**
Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
- 3) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**
L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'estradizione. In particolare, si evidenzia che l'Italia al pari del Montenegro è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.
L'Accordo non appare in contrasto con altre Convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio, etc...) che pure prevedono l'estradizione.



- 4) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**
Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.
- 5) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.**
L'intesa appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo in materia di estradizione.
- 6) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**
L'Accordo segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, apparendo dunque in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.**
L'intesa non introduce nuove definizioni normative.
- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**
L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.
- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**
L'intesa non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.
- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**
Non si producono effetti abrogativi espressi, tuttavia implicitamente con tale Accordo il Montenegro opera la revoca della dichiarazione resa dalla Repubblica Federale di Jugoslavia il 30 settembre 1992 in relazione agli articoli 6(1) e 21(2) della suddetta Convenzione che attualmente comporta il rifiuto dell'extradizione e del transito dei propri cittadini.
- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**
L'Accordo non ha effetto retroattivo né di riviviscenza di norma precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatoria rispetto alla normativa vigente.
- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.**
Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.



- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica. I termini contenuti nell'Accordo appaiono congrui.

- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della Giustizia penale del Ministero della giustizia.



OGGETTO: Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di Assistenza Giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.

Parte I – Aspetti tecnico – normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e quello del Montenegro risulta essere preordinato a migliorare la cooperazione fra i due Paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, anche con riferimento a specifiche forme di assistenza.

In virtù di tale Accordo i due Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria nel settore penale – in materia di ricerca e identificazione delle persone; notifica e trasmissione di atti, citazione di testimoni; trasmissione di documenti; assunzione di testimonianze e di interrogatori; trasferimento temporaneo di detenuti; esecuzione di accertamenti, perquisizioni, sequestri, confische; scambio di informazioni; richieste di esame per video conferenza; accertamenti bancari e finanziari – posto che si completano le disposizioni e si facilita l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.

L'intesa in esame è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 723 – 729 c.p.p. che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intesa rispetta i principi costituzionali in materia di libertà personale. La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a Statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

L'accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.



- 7) **Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.**
L'intesa ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**
Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.
- 9) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte costituzionale e della corte di cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale

- 1) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**
L'intesa, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
- 2) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**
Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
- 3) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**
L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'assistenza giudiziaria in materia penale. In particolare, si evidenzia che l'Italia al pari del Montenegro è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959. L'Accordo non appare in contrasto con altre Convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio, etc...) che pure prevedono l'assistenza giudiziaria in materia penale.
- 4) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**
Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.
- 5) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.**
L'intesa appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.
- 6) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**
L'Accordo segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, apparendo dunque in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione Europea.



Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.
L'intesa non introduce nuove definizioni normative.
- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
L'intesa non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.
- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Non si producono effetti abrogativi.
- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
L'Accordo non ha effetto retroattivo. Entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.
Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.
- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.
Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica.
- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della Giustizia penale del Ministero della giustizia.



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Parte I - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il presente intervento normativo ratifica l'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione Europea di Estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Montenegro che risulta essere preordinato a migliorare la cooperazione giudiziaria penale fra i due Paesi, con particolare riferimento all'estradizione e al transito dei cittadini.

Il provvedimento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 696 - 722 c.p.p. che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.

L'intesa si è resa necessaria dal momento che il Montenegro, che ha ratificato il 30 settembre 2002 la Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957, in vigore quindi dal 6 giugno 2006, quando ha depositato il suo strumento di adesione, non ha revocato la dichiarazione resa dalla Repubblica Federale della Jugoslavia il 30 settembre 1992 in relazione agli articoli 6(1) e 21(2) della suddetta Convenzione, per cui attualmente rifiuta l'estradizione e il transito dei propri cittadini.

Con il presente Accordo, dunque, i due Stati, rinunciando all'obbligo di rifiutare la consegna e il transito dei loro cittadini, si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nella Convenzione Europea, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Paesi, sono perseguite per un reato per il quale, secondo la legge di entrambi, potrebbe essere inflitta una pena detentiva pari o superiore a cinque anni o condannate in via definitiva per una durata non inferiore a cinque anni dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del procedimento penale o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.



L'intesa è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo a breve termine del presente intervento normativo risulta essere quello di consentire a ciascuno dei due Stati di chiedere all'altro la consegna di una persona perseguita o condannata nel proprio territorio per la celebrazione del processo o per l'esecuzione della pena evitando che, in tal modo, la stessa rimanga impunita.

Nel medio e lungo periodo la ratifica dell'Accordo consentirà una maggiore cooperazione giudiziaria fra i due Paesi e, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto indefettibile e necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per una collaborazione nel settore penale di valenza transnazionale.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

L'indicatore che consente di verificare il grado di raggiungimento dell'obiettivo è rappresentato dal dato statistico relativo all'aumento del numero di persone estradate all'estero e dall'estero ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale nonché dall'aumento del numero dei transiti effettuati.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, il Ministero della giustizia, la magistratura requirente e giudicante, il Ministero dell'interno, il servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), gli avvocati.

Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che si trovino coinvolti in un procedimento penale nella veste di indagato o imputato.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Nella fase negoziale le Parti si sono incontrate più volte in tavoli ufficiali verificando le esigenze principali dell'iniziativa. Da tali contatti è emersa la necessità di verificare e approfondire, attraverso i dati posseduti dai corrispondenti Ministeri della giustizia, lo stato delle procedure di estradizione tra i due Paesi. Sono state, altresì, consultate le rispettive Delegazioni diplomatiche, sempre molto aggiornate circa il numero ed i nominativi dei connazionali detenuti, per i quali si esplica ogni possibile forma di assistenza prevista, per quanto concerne il nostro ordinamento, dal DPR n. 200 del 1967 in ordine alla tutela e alla visita.

Il contenuto dell'Accordo è comunque modulato sulla base di altre convenzioni che hanno dimostrato piena efficacia a livello internazionali.



SEZIONE 3. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (<<OPZIONE ZERO>>)

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto, innanzitutto, l'intervento normativo di ratifica è indispensabile ai fini dell'efficacia nel nostro sistema giuridico del Trattato concluso fra gli Stati contraenti.

Inoltre, la mancata ratifica lascerebbe irrisolte le criticità evidenziate nella Sezione 1.

SEZIONE 4. OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

La possibilità di utilizzare opzioni alternative di intervento è stata valutata con esito negativo per le ragioni evidenziate nella Sezione 3. Non si poteva concordare un accordo diversamente disciplinato risultando proprio quest'ultimo idoneo a consentire a ciascuno dei due Stati di chiedere all'altro la consegna di una persona perseguita o condannata nel proprio territorio per la celebrazione del processo o per l'esecuzione della pena evitando che, in tale modo, la stessa rimanga impunita.

Il presente accordo è comunque conforme ad altri strumenti convenzionali internazionali che hanno dimostrato piena efficacia a livello internazionale.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

- A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

I vantaggi dell'opzione regolatoria prescelta a breve termine consistono nel fatto che i due Stati, in presenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla Convenzione, sono tenuti a consegnarsi, a seguito di richiesta, la persona perseguita o condannata, ai fini della celebrazione del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale, in tal modo rafforzando la loro cooperazione giudiziaria. I vantaggi a medio e lungo termine consistono nel favorire una maggiore fiducia da parte dei due Stati contraenti nei rispettivi sistemi giudiziari.

Non risultano svantaggi derivanti dall'opzione scelta.

La scelta si è fondata su casi specifici e sui dati statistici di cui è titolare la Direzione Generale della Giustizia penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della giustizia.

Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione di tali dati.

Si è adottata tale soluzione dal momento che si è operata una comparazione con accordi già in vigore i quali hanno pienamente dimostrato la loro efficacia.

- B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

Non sono previsti effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

- C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

L'intervento regolatorio non prevede oneri informativi a carico delle categorie indicate.



In particolare, le domande di estradizione devono essere trasmesse in via diretta tra il Ministero della giustizia italiano e l'autorità competente del Montenegro, come pure per via diretta devono essere comunicate le decisioni in merito alla estradizione.

Tali obblighi costituiscono un aggravio minimo sia in quanto il numero dei soggetti annualmente estradati non risulterà essere elevato (attualmente si trovano ristretti presso strutture penitenziarie montenegrine cinque cittadini italiani; mentre il numero dei detenuti montenegrini presenti negli istituti penitenziari italiani non risulta dalle statistiche che non consentono una lettura scomposta dei dati loro relativi poiché vengono aggregati ad altre nazionalità balcaniche), sia in quanto gli uffici del Ministero già curano tale attività informativa e di contatto sulla base della legislazione vigente.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

Le strutture pubbliche sono in grado di operare con le nuove norme senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. L'attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia. Per quanto attiene alle altre amministrazioni le stesse hanno garantito l'idoneità delle loro strutture ad assorbire l'impatto delle nuove norme.

Sotto il profilo economico, l'accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, ma anzi aumenta la fiducia nel sistema giudiziario dei rispettivi Paesi contraenti con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell'Italia a livello internazionale.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Soggetti responsabili dell'attuazione del Trattato sono le autorità giudiziarie dei due Stati che comunicheranno mediante il Ministero della Giustizia italiano e l'omologo del Montenegro.

Le autorità giudiziarie dovranno trasmettere le richieste di estradizione tramite le Autorità centrali che valuteranno, poi, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per concedere l'estradizione.

Il Ministero dell'interno curerà, attraverso l'Interpol, la consegna della persona perseguita o condannata.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. L'Accordo in esame, a seguito di ratifica, sarà pubblicato e diffuso in rete tramite il sito Web istituzionale del Ministero della giustizia in modo da consentire a tutti coloro che vi si collegano di conoscere della sua entrata in vigore. L'entrata in vigore del Trattato, inoltre, consente l'inserimento dello stesso tra gli Accordi in vigore sul piano internazionale nella Banca Dati ITRA del Ministero degli affari esteri, accessibile anche dall'estero, attraverso l'ingresso nel sito istituzionale del Ministero.



C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio sull'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero della giustizia tramite il servizio statistico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e l'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria della Direzione Generale della Giustizia Penale che operano con le risorse strumentali e umane già esistenti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e bontà dell'intervento.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'Accordo ha durata illimitata e non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero della giustizia, in sede di verifica dei risultati ottenuti mediante l'introduzione della nuova disciplina, potrebbe decidere, ove non fossero soddisfacenti, di richiedere alla controparte la modifica dell'Accordo.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri ed il Ministero della giustizia provvederanno, per i rispettivi profili di competenza, ad elaborare la prescritta VIR, a cadenza biennale, ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212, prendendo a base i dati risultanti dal monitoraggio della competente Amministrazione giudiziaria e quelli emergenti dalle statistiche delle Rappresentanze diplomatico - consolari presenti sul territorio del Montenegro.

Dai risultati emersi dalla VIR si valuterà la necessità di adottare interventi correttivi mediante la promozione di un eventuale nuovo negoziato tra le Parti.

Il Ministero della giustizia con la prescritta V.I.R. prenderà in esame i seguenti aspetti:

- verifica del numero di richieste di estradizione all'estero;
- verifica del numero di richieste di estradizione dall'estero.

SEZIONE 8. RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Non vi sono annotazioni da formulare sui livelli minimi di regolazione europea posto che non si sta provvedendo al recepimento di una direttiva.



Parte II - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di Assistenza Giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- A) **Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

Il presente intervento normativo ratifica l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e quello del Montenegro che risulta essere preordinato a migliorare la cooperazione fra i due Paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, anche con riferimento a specifiche forme di assistenza.

L'intesa in esame è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

Il provvedimento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 723 - 729 c.p.p. che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

In virtù di tale Accordo i due Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria nel settore penale – in materia di ricerca e identificazione delle persone; notifica e trasmissione di atti; citazione di testimoni; trasmissione di documenti; assunzione di testimonianze e di interrogatori; trasferimento temporaneo di detenuti; esecuzione di accertamenti, perquisizioni, sequestri, confische; scambio di informazioni; richieste di esame per videoconferenza; accertamenti bancari e finanziari – introducendo nuove disposizioni e facilitando l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.



B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo a breve termine da raggiungere è quello della cooperazione giudiziaria e della assistenza comprendente come sopra già evidenziato: la notifica di citazioni o di altri atti giudiziari; l'acquisizione di atti e di documenti o, se richiesto, l'informazione sul loro contenuto; l'assunzione di testimonianze e di interrogatori; l'effettuazione di perizie; le altre attività di assunzione di prove, compresa l'esecuzione di perquisizioni, ispezioni, esami di luoghi e persone, accertamenti documentali; il sequestro e la confisca di proventi, prodotti e cose pertinenti al reato; la trasmissione di sentenze penali, di certificati penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimenti penali, periti; il trasferimento temporaneo di persone detenute; lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione.

Nel medio e lungo periodo la ratifica dell'Accordo consentirà una maggiore cooperazione giudiziaria fra i due Paesi e, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto indefettibile e necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per una collaborazione nel settore penale di valenza transnazionale.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

L'indicatore che consente di verificare il grado di raggiungimento dell'obiettivo è rappresentato dal dato statistico relativo all'aumento delle richieste di assistenza giudiziaria presentate.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti, pubblici, il Ministero della giustizia, la magistratura requirente e giudicante, il Ministero dell'interno, il servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), gli avvocati, i cittadini.

Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che si trovino coinvolti in un procedimento penale.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Nella fase negoziale le Parti si sono incontrate più volte in tavoli ufficiali verificando le esigenze principali dell'iniziativa. Da tali contatti è emersa la necessità di verificare e approfondire, attraverso i dati posseduti dai corrispondenti Ministeri della giustizia, lo stato delle procedure di assistenza giudiziaria fra i due Paesi. Sono state altresì consultate le rispettive Delegazioni diplomatiche, sempre molto aggiornate circa il numero ed i nominativi dei connazionali detenuti, per i quali si esplica ogni possibile forma di assistenza prevista, per quanto concerne il nostro ordinamento, dal DPR n. 200 del 1967 in ordine alla tutela e alla visita.

Il contenuto dell'Accordo è comunque modulato sulla base di altre convenzioni che hanno dimostrato piena efficacia a livello internazionale.



SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (<<OPZIONE ZERO>>)

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto l'intervento normativo di ratifica è indispensabile ai fini dell'efficacia nel nostro sistema giuridico del Trattato concluso fra gli Stati contraenti.

Inoltre, la mancata ratifica lascerebbe irrisolte le criticità evidenziate nella Sezione 1.

SEZIONE 4. OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

La possibilità di utilizzare opzioni alternative di intervento è stata valutata con esito negativo per le ragioni di cui alla Sezione 3. Non si poteva concordare un accordo diversamente disciplinato risultando proprio quest'ultimo idoneo a consentire a ciascuno dei due Stati di chiedere all'altro una piena ed efficace cooperazione e assistenza giudiziaria.

Il presente Accordo è comunque conforme ad altri strumenti convenzionali internazionali che hanno dimostrato piena efficacia a livello internazionale.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

- A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

I vantaggi dell'opzione regolatoria prescelta a breve termine consistono nel fatto che i due Stati, in presenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla Convenzione, non possono rifiutarsi, nell'ottica di un rafforzamento della cooperazione giudiziaria, di prestarsi reciprocamente assistenza giudiziaria.

Le richieste di assistenza potranno essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie dei due Stati senza dover ricorrere al canale diplomatico spesso motivo di lungaggini in situazioni nelle quali ci si muove in un ambito di assoluta urgenza.

I vantaggi a medio e lungo termine consistono nel favorire una maggiore fiducia da parte dei due Stati contraenti nei rispettivi sistemi giudiziari.

Non si ravvisano, invece, motivi di svantaggio derivanti dall'opzione scelta.

La scelta si è fondata su casi specifici e sui dati statistici di cui è titolare la Direzione Generale della Giustizia penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della giustizia.

Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione di tali dati.

Si è adottata tale soluzione dal momento che si è operata una comparazione con accordi già in vigore i quali hanno pienamente dimostrato la loro efficacia.

- B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

Non sono previsti effetti sulle micro, piccole e medie imprese.



C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

L'intervento regolatorio non prevede oneri informativi a carico delle categorie indicate.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

Le strutture pubbliche sono in grado di dare attuazione alle nuove norme in quanto le stesse si inseriscono in procedure già in atto. L'attuazione immediata delle nuove norme avviene, infatti, tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia. Per quanto attiene alle altre amministrazioni le stesse hanno garantito l'idoneità delle loro strutture ad assorbire l'impatto delle nuove norme.

Sotto il profilo economico, l'accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, ma anzi aumenta la fiducia nel sistema giudiziario dei rispettivi Paesi contraenti con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell'Italia a livello internazionale.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti responsabili dell'attuazione del presente intervento regolatorio le autorità giudiziarie dei due Stati contraenti.

Le domande di assistenza giudiziaria, infatti, potranno essere indirizzate direttamente dall'autorità giudiziaria richiedente all'autorità giudiziaria richiesta e nello stesso modo potranno essere inviate le risposte.

Il Ministero dell'Interno curerà, attraverso l'Interpol, il coordinamento con il Ministero della giustizia.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il nuovo Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria, a seguito di ratifica, sarà pubblicato e diffuso in rete tramite il sito Web istituzionale del Ministero della giustizia in modo da consentire a tutti coloro che vi si collegano di conoscere della sua entrata in vigore. L'entrata in vigore dell'intesa, inoltre, consente l'inserimento della stessa tra gli Accordi in vigore sul piano internazionale nella Banca Dati ITRA del Ministero degli affari esteri, accessibile anche dall'estero, attraverso l'ingresso nel sito istituzionale del Ministero.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio sull'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero della giustizia tramite il servizio statistico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e l'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria della Direzione Generale della Giustizia Penale



che operano con le risorse strumentali e umane già esistenti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e bontà dell'intervento.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'Accordo ha durata illimitata e non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero della giustizia, in sede di verifica dei risultati ottenuti mediante l'introduzione della nuova disciplina, potrebbe decidere, ove non fossero soddisfacenti, di richiedere alla controparte la modifica dell'Accordo.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri e il Ministero della giustizia provvederanno, per i rispettivi profili di competenza, ad elaborare la prescritta VIR, a cadenza biennale, ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212, prendendo a base i dati risultanti dal monitoraggio della competente Amministrazione giudiziaria e quelli emergenti dalle statistiche delle Rappresentanze diplomatico - consolari presenti sul territorio del Montenegro.

Dai risultati emersi dalla VIR si valuterà la necessità di adottare interventi correttivi mediante la promozione di un eventuale nuovo negoziato tra le Parti.

In particolare, il Ministero della giustizia con la prescritta V.I.R. prenderà in esame i seguenti aspetti:

- verifica del numero di richieste intercorse tra gli Stati contraenti di notifica di citazioni o di altri atti giudiziari; di acquisizione di atti e di documenti o, se richiesto, di informazione sul loro contenuto; di assunzione di testimonianze e di interrogatori; di effettuazione di perizie; di altre attività di assunzione di prove, compresa l'esecuzione di perquisizioni, ispezioni, esami di luoghi e persone, accertamenti documentali; di sequestro e confisca di proventi, prodotti e cose pertinenti al reato; di trasmissione di sentenze penali, di certificati penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; di citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimenti penali, periti; di trasferimento temporaneo di persone detenute; di scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione.

SEZIONE 8. RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Non vi sono annotazioni da formulare sui livelli minimi di regolazione europea posto che non si sta provvedendo al recepimento di una direttiva.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) l'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013;

b) l'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 4.545,40 a decorrere dall'anno 2014 e dalle rimanenti spese di cui all'Accordo di cui al-

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), pari a euro 5.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 5.115,40 a decorrere dall'anno 2014 e dalle rimanenti spese di cui all'Accordo di cui al-

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), pari a euro 20.360 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alla adozione delle misure di cui ai commi 2 e 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Accordo bilaterale Aggiuntivo alla Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolare l'applicazione

La Repubblica Italiana e il Montenegro,

desiderando migliorare la cooperazione fra i due Paesi in materia di estradizione, in particolare con riferimento all'extradizione ed al transito dei cittadini;

in considerazione del fatto che il Montenegro, che fa parte della Convenzione Europea di Estradizione dal 6 giugno 2006, quando ha depositato il suo strumento di adesione alla convenzione, non ha revocato la dichiarazione resa dalla Repubblica Federale della Jugoslavia il 30 Settembre 1992 in relazione agli articoli 6(1) e 21(2) della suddetta Convenzione, per cui attualmente il Montenegro rifiuta l'extradizione ed il transito dei propri cittadini;

riconoscendo che con il presente Accordo le parti intendono rinunciare all'obbligo di rifiutare la consegna ed il transito dei loro cittadini;

precisando che le disposizioni previste dalla Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
ESTRADIZIONE DEI CITTADINI

1. La Parte Richiesta, conformemente alle disposizioni della Convenzione Europea, ha facoltà di estradare i propri cittadini ricercati dallo Stato Richiedente al fine di dare corso ad un procedimento penale per un reato per il quale, secondo la legge di entrambi gli Stati, potrebbe essere inflitta una pena detentiva pari o superiore a cinque anni, ovvero al fine di eseguire una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emesso nei confronti della persona richiesta per una durata non inferiore a cinque anni.
2. Nel caso in cui l'extradizione sia richiesta al fine di eseguire una pena o altro provvedimento restrittivo della libertà personale, la Parte Richiesta può essa stessa eseguire tale pena o provvedimento restrittivo, conformemente al proprio diritto interno.
3. Nel caso in cui l'extradizione sia richiesta per dare corso ad un procedimento penale, la consegna può essere sottoposta alla condizione che la persona, una volta processata, sia riconsegnata allo Stato richiesto affinché sia eseguita la pena o altro



provvedimento restrittivo della libertà personale pronunciati nei suoi confronti dalla Parte richiedente.

4. Se la richiesta di estradizione concerne due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato secondo la legge di entrambi gli Stati, lo Stato Richiesto può accordare l'extradizione per tutti i reati, a condizione che almeno uno di essi soddisfi le condizioni previste dal comma 1 di questo Articolo.

ARTICOLO 2 TRANSITO DEI CITTADINI

Alle stesse condizioni indicate all'Articolo 1, lo Stato Richiesto può autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di un cittadino consegnato all'altro Stato da un Stato terzo, in conformità con le disposizioni della Convenzione Europea di Estradizione, sempre che a ciò non si oppongano ragioni di ordine pubblico.

ARTICOLO 3 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuta conclusione delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto fra le Parti Contraenti. L'accordo di modifica entrerà in vigore in conformità con la procedura prevista dal comma 1 di questo Articolo e farà parte di questo Accordo.
3. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte tramite i canali diplomatici. La cessazione avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione dell'efficacia dell'Accordo non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione stessa.
4. Il presente Accordo si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Podgorica, il giorno 25 del mese luglio 2013
dell'anno in due originali nelle lingue italiana, montenegrina e inglese.

In caso di contrasto prevarrà il testo inglese.



Per il Governo
della Repubblica Italiana

Giuseppe Casale

Per il Governo del
Montenegro

Vukobratović

[Vertical signature]



DODATNI BILATERALNI UGOVOR UZ EVROPSKU KONVENCIJU O EKSTRADICIJI OD
13. DECEMBRA 1957. KOJI IMÁ ZA CILJ OLAKŠAVANJE NJENE PRIMJENE

Republika Italija i Crna Gora;

U želji da unaprijede saradnju između svoje dvije zemlje u oblasti izručenja, naročito u odnosu na predaju i tranzit svojih državljana;

Budući da Crna Gora, potpisnica Evropske konvencije o ekstradiciji od 6. juna 2006., nije povukla izjavu u odnosu na čl. 6(1) i 21(2) navedene konvencije koju je u odnosu na ove članove dala Savezna Republika Jugoslavija 30. septembra 1992., prilikom deponovanja svog instrumenta pristupanja konvenciji, kojom trenutno Crna Gora odbija da preda i obavi tranzit svojih državljana;

Imajući u vidu da, u skladu sa ovim ugovorom, ugovorne strane više neće biti u obavezi da odbiju da izruče i obavljaju tranzit svojih državljana;

Navedeći da odredbe predviđene Evropskom konvencijom o ekstradiciji od 13. decembra 1957. ostaju na snazi u odnosu na bilo koje drugo pitanje koje nije predviđeno ovim Ugovorom;

Saglasile su se kako slijedi:

ČLAN 1
IZRUČENJE DRŽAVLJANA

1. Zamoljena država, u skladu sa odredbama Evropske konvencije, može da izruči sopstvene državljanke koje potražuje država molilja u cilju pokretanja krivičnog postupka za krivična djela za koja se, prema propisima obje države, može izreći kazna zatvora u trajanju od pet godina i više ili zbog izvršenja kazne zatvora ili bilo koje odluke kojom se ograničava lična sloboda traženog lica, u trajanju od najmanje pet godina.
2. Kada se izručenje zahtijeva za svrhe izvršenja sankcije ili druge mjere kojom se ograničava lična sloboda, zamoljena država može sama da izvrši tu sankciju ili da naloži ograničavanje lične slobode licu u skladu sa domaćim zakonodavstvom.
3. Kada se izručenje traži za svrhe pokretanja krivičnog postupka, izručenje može da podliježe povratku traženog lica u zamoljenu državu nakon što se protiv njega/nje završi sudski postupak, kako bi se izvršila izrečena kazna ili druga mjera kojom mu/joj se ograničava lična sloboda a koju je izrekla država molilja.
4. Ako se zahtjev za izručenje odnosi na dva ili više djela, od kojih svako predstavlja krivično djelo u skladu sa propisima obje države, i pod uslovom da jedno od njih ispunjava uslove predviđene stavom 1 ovog člana, zamoljena država može odobriti izručenje za sva ta djela.

ČLAN 2
TRANZIT DRŽAVLJANA

Pod istim uslovima predviđenim članom 1 ovog Ugovora, zamoljena država može da dozvoli tranzit preko svoje teritorije onog lica koje treća zemlja izručuje drugoj strani u skladu sa odredbama Evropske konvencije o ekstradiciji, izuzev u slučajevima kad to nije moguće iz razloga javnog reda i mira.



ČLAN 3
STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu šezdeset dana od dana prijema posljednjeg obavještenja kojim ugovorna strana zvanično saopštava drugoj diplomatskim putem, da je procedura potvrđivanja ugovora na nacionalnom nivou završena.
2. Ovaj Ugovor se može mijenjati u bilo koje vrijeme pisanom saglasnošću između ugovornih strana. Svaka izmjena stupa na snagu u skladu sa istim postupkom predviđenim u stavu 1 ovog člana i postaje integralni dio ovog Ugovora.
3. Ovaj ugovor zaključuje se na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor u bilo koje vrijeme pisanim obavještenjem upućenim drugoj strani diplomatskim putem. Otkazivanje stupa na snagu 180 dana od dana upućivanja navedenog obavještenja i ne utiče na postupke koji su započeti prije otkazivanja.
4. Ovaj Ugovor se primjenjuje u pogledu svakog zahtjeva koji se podnese nakon što Ugovor stupi na snagu, i na krivična djela koja su izvršena prije njegovog stupanja na snagu.

KAO POTVRDU NAVEDENOG, doljepotpisani, propisno ovlašćeni od strane svojih vlada, potpisali su ovaj Ugovor.

Sačinjeno u Podgorica, dana 25 godine 07/2013 u dva originalna primjerka na italijanskom, crnogorskom i engleskom jeziku.

U slučaju razlika u tumačenju, vjerodostojna je verzija na engleskom jeziku.

ZA VLADU REPUBLIKE ITALIJE

Antonio Di Pietro

ZA VLADU CRNE GORE

Miroslav Đukanović

[Signature]



Additional bilateral Agreement to the European Convention on Extradition of 13 December 1957 aimed at facilitating its application

The Italian Republic and Montenegro,

Wishing to improve cooperation between the two Countries in the matter of extradition, in particular with reference to the surrender and transit of nationals;

Considering that Montenegro, a party to the European Extradition Convention since 6 June 2006, did not withdraw the declaration in respect of Articles 6(1) and 21(2) of the aforesaid convention made by the Federal Republic of Yugoslavia on 30 September 1992, when depositing its instrument of accession to the convention, by which Montenegro currently refuses the surrender and transit of its nationals;

Recognising that by this agreement the parties shall relinquish their obligation to refuse the surrender and transit of their nationals;

Specifying that the provisions envisaged by the European Extradition Convention of 13 December 1957 shall remain in force with regard to any other issue not governed by this Agreement;

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1
EXTRADITION OF NATIONALS**

1. The Requested Party, in compliance with the provisions of the European Convention, may extradite own nationals requested by the Requesting State with a view to instituting criminal proceedings for criminal offence for which, by the law of both States, imprisonment sentence of five years or more can be imposed, or executing a final imprisonment sentence or any other order restricting personal liberty issued against the requested person for not less than five years.
2. Where extradition is requested for the purposes of executing a sentence or another measure restricting personal liberty, the requested Party may itself execute such sentence or order restricting personal liberty in compliance with its national law.
3. Where extradition is requested to institute criminal proceedings, surrender can be subject to the return of the person concerned to the requested State after having been tried, to enforce any sentence or any other order restricting personal liberty pronounced against the person concerned by the requesting party.
4. If the request for extradition concerns two or more offences, each of which constitutes an offence pursuant to the laws of both States, and provided that one of them fulfils the conditions provided for the paragraphs 1 of this Article, the Requested State may grant extradition for all of those offences.



[Handwritten signature]

ARTICLE 2
TRANSIT OF NATIONALS

At the same conditions specified in Article 1, the Requested State can authorise the transit across its territory of a national surrendered to the other State by a third State in compliance with the provisions of the European Convention on Extradition, unless this is not possible for reasons of public order.

ARTICLE 3
ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall enter into force on the sixtieth day after the date of the reception of the last notification by which the Contracting Parties shall officially communicate each other that their respective domestic ratification procedures have been completed.
2. This Agreement may be amended at any time by written agreement between the Contracting Parties. Any amendment shall enter into force in compliance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article and shall be part of this Agreement.
3. This Agreement is concluded for an indefinite period. Each Contracting Party has the faculty to withdraw from this Agreement at any time by giving written notice to the other Party through the diplomatic channels. Termination shall be effective on the one hundred and eightieth day following the date of such a notice. Termination of effectiveness shall not prejudice any procedures started before said termination.
4. This Agreement shall apply to any request submitted after its entry into force, even when the criminal offences were committed before its entry into force.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement

DONE at Pedvarice, this 25 day of July 2013 in two original in Italian, Montenegrin and English.

In case of divergence the English text will prevail.

For the Government
of the Italian Republic

Quirino Guzzanti

For the Government of
Montenegro

Vukobrat Stokich



San

Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di Assistenza Giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione

La Repubblica Italiana e il Montenegro,

desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, anche con riferimento a specifiche forme di assistenza;

precisando che il presente accordo è volto a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, che resta in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo;

hanno convenuto quanto segue:

ART. 1
OGGETTO

1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (di seguito "Convenzione europea") e del presente accordo, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.

2. Tale assistenza comprende in particolare:

- a) la ricerca e l'identificazione di persone;
- b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- c) la citazione di testimoni, persone offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente;
- d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
- e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;
- f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;
- g) l'assunzione di interrogatori;
- h) il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali;
- i) l'esecuzione di accertamenti su persone, luoghi e cose;
- l) l'esecuzione di perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
- m) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
- n) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
- o) lo scambio di informazioni in materia di diritto;
- p) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.



M
A
D

ART. 2

ESECUZIONE E RINVIO DELL'ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI ASSISTENZA

1. Quando riceve una richiesta di assistenza, la Parte Richiesta osserva le formalità indicate dalla Parte Richiedente, salvo che non siano in contrasto con i principi fondamentali del proprio diritto interno, e dà esecuzione alla richiesta il più rapidamente possibile, tenendo conto dei termini indicati dalla Parte Richiedente.

2. Qualora la Parte Richiesta non possa dare esecuzione alla domanda di assistenza secondo le formalità o i termini indicati dalla Parte Richiedente, l'autorità della Parte Richiesta informa prontamente le autorità della Parte Richiedente, indicando le condizioni alle quali può essere data esecuzione alla richiesta. A tal fine, le Autorità indicate nell'articolo 15 comma 1 della Convenzione europea si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.

3. Se la richiesta di assistenza interferisce con un procedimento penale in corso nel proprio Stato, la Parte Richiesta può rinviarne l'esecuzione, dandone comunicazione alla Parte Richiedente.

ART. 3

TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

1. Le richieste di assistenza giudiziaria possono essere indirizzate direttamente dall'autorità giudiziaria richiedente all'autorità giudiziaria richiesta e nello stesso modo possono essere inviate le risposte.

2. Una copia della richiesta di assistenza giudiziaria di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere trasmessa alle Autorità indicate nell'art. 15 comma 1 della Convenzione europea.

ART. 4

ESAME MEDIANTE VIDEOCONFERENZA

1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere esaminata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti della Parte Richiedente, quest'ultima può chiedere che l'esame abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni di questo articolo, se risulta irriportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.

2. L'esame per videoconferenza può essere, altresì, richiesto per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale, se questa vi acconsente e se ciò non



contrasta con la legislazione nazionale di ciascuna Parte. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona esaminata di essere presente nel luogo in cui questa si trova ovvero dinanzi all'Autorità giudiziaria della Parte Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.

3. L'esame mediante videoconferenza deve essere sempre effettuato nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio della Parte Richiesta.

4. La Parte Richiesta autorizza l'esame per videoconferenza se dispone dei mezzi tecnici per realizzarla.

5. Le richieste di esame per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione europea, i motivi per i quali è inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.

6. L'Autorità competente della Parte Richiesta cita la persona da esaminare in conformità alla propria legislazione.

7. Con riferimento all'esame per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

- a) le Autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'esame, se necessario assistite da un interprete. L'Autorità competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona da esaminare ed assicura che l'attività sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'Autorità competente della Parte Richiesta ritenga che, nel corso dell'esame, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'esame stesso si svolga in conformità a detti principi;
- b) le Autorità competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata per l'esame, quando ciò sia necessario;
- c) a richiesta della Parte Richiedente o della persona da esaminare, la Parte Richiesta provvede affinché detta persona sia assistita da un interprete, quando ciò sia necessario;
- d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente.

8. Salvo quanto stabilito al comma 7 lett. b), l'Autorità competente della Parte Richiesta redige, al termine dell'esame, un verbale in cui è indicata la data ed il luogo dell'esame, le generalità della persona esaminata, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuto l'esame. L'originale del verbale è prontamente trasmesso dall'Autorità competente della Parte Richiesta all'Autorità competente della Parte Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorità indicate nell'art. 15 comma 1 della Convenzione europea.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

9. Le spese sostenute dalla Parte Richiesta per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta rinunzi in tutto o in parte al rimborso.

10. La Parte Richiesta può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle specificate ai commi 1 e 2 del presente articolo, compresi ricognizioni di persone e cose e confronti.

ART. 5

ACCERTAMENTI BANCARI E FINANZIARI

1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche o altri istituti di credito o finanziari ubicati nel suo territorio e fornisce alla Parte Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle riguardanti l'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, la localizzazione di questi ultimi e le movimentazioni a questi riferibili.

2. La Parte Richiesta comunica prontamente alla Parte Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.

3. L'assistenza di cui al presente Articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

ART. 6

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al comma 1 del presente Articolo e sarà parte integrante del presente Accordo.

3. Il presente Accordo è concluso per un tempo illimitato. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. L'Accordo cesserà di essere efficace il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia dell'Accordo non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.



[Handwritten signatures and initials on the right margin]


XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Il presente Accordo si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.


IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Belgrado, il giorno 28 del mese luglio dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, montenegrina e inglese. In caso di contrasto, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo
del Montenegro







**DODATNI BILATERALNI UGOVOR UZ EVROPSKU KONVENCIJU O
MEĐUSOBNOM PRUŽANJU PRAVNE POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA OD
20. APRILA 1959. GODINE KOJI IMA ZA CILJ OLAKŠAVANJE NJENE PRIMJENE**

Republika Italija i Crna Gora

U želji da unaprijede saradnju u odnosima između dvije zemlje u oblasti uzajamne pravne pomoći, takođe i u pogledu posebnih oblika te pomoći;

Navodeći da ovaj ugovor ima za cilj dodatne odredbe i olakšavanje primjene Evropske konvencije o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima od 20. aprila 1959. godine, koja se primjenjuje na sva pitanja koja nisu predmet ovog Ugovora;

Saglasili su se kako slijedi:

**ČLAN I
PODRUČJE PRIMJENE**

1. Ugovorne strane, u skladu sa odredbama Evropske konvencije o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima od 20. aprila 1959. godine (u daljem tekstu: Evropska konvencija) i ovog Ugovora, obavezuju se da će pružiti jedna drugoj najširi obim pravne pomoći u krivičnim stvarima:
2. Ta pomoć obuhvata, naročito:
 - a) lociranje i identifikovanje lica;
 - b) dostavu pismena i dokumenata u vezi sa krivičnim postupkom;
 - c) pozivanje svjedoka, oštećenih, lica protiv kojih je pokrenut krivični postupak i sudskih vještaka da se dobrovoljno pojave pred nadležnim organom države molilje;
 - d) pribavljanje i dostavljanje pismena, dokumenata i dokaznog materijala;
 - e) pribavljanje i dostavljanje mišljenja sudskih vještaka;
 - f) svjedočenja ili uzimanja izjava od lica;
 - g) sprovođenje saslušanja;
 - h) privremenu predaju lica u pritvoru kako bi mogli da svjedoče, da budu ispitani ili da učestvuju u drugim procesnim radnjama;
 - i) sprovođenje provjera lica, stvari i mjesta;
 - l) sprovođenje pretresa, zamrzavanja imovine i zapljena;
 - m) konfiskacija imovine stečene kriminalom i svih predmeta koji se dovode u vezu sa krivičnim djelom;
 - n) saopštavanje ishoda krivičnog postupka i dostavljanje presuda i podataka iz sudske evidencije;
 - o) razmjena podataka u vezi sa zakonodavstvom;



229

o) svaki drugi oblik pomoći koji nije u suprotnosti sa zakonom zamoljene države.

ČLAN 2

IZVRŠENJE ZAHTEVA ZA PRUŽANJE POMOĆI I ODLAGANJE IZVRŠENJA

1. Kada zamoljena država primi zahtjev za pružanje pomoći, ona će postupiti u skladu sa procedurama koje je navela država molilja, pod uslovom da one nisu u suprotnosti sa fundamentalnim načelima njenog nacionalnog zakonodavstva, i izvršava zahtjev u najkraćem roku, uzimajući u obzir rokove koje je navela država molilja.
2. U slučaju da se zahtjev za pružanje pomoći ne može izvršiti u skladu sa procedurama ili rokovima koje je navela država molilja, organ zamoljene države odmah o tome obavještava organ države molilje i navodi uslove pod kojima se taj zahtjev može izvršiti. U tom cilju, organi predviđeni članom 15, stav 1 Evropske konvencije se konsultuju i u slučaju da država molilja prihvati uslovno pružanje pomoći, zahtjev se izvršava u skladu sa metodologijom koja je dogovorena.
3. Zamoljena država može odložiti izvršenje zahtjeva za pružanje pomoći ako bi se navedenim izvršenjem ometao krivični postupak koji je u toku u toj državi, o čemu će obavijestiti državu molilju.

ČLAN 3

PRENOS ZAHTEVA ZA PRUŽANJE POMOĆI

1. Pravosudni organ države molilje može uputiti zahtjev za pravnu pomoć direktno pravosudnom organu zamoljene države, a odgovor se može vratiti istim putem.
2. Kopija zahtjeva za pravnu pomoć iz stava 1 ovog člana, dostavlja se organu predviđenom članom 15 stav 1 Evropske konvencije.

ČLAN 4

SASLUŠANJE PUTEM VIDEO KONFERENCIJE

1. U slučaju da se lice nalazi na teritoriji zamoljene države i treba da bude saslušano u svojstvu svjedoka ili sudskog vještaka od strane nadležnih organa države molilje, država molilja može da zatraži saslušanje tog lica putem video konferencije, u skladu sa odredbama ovog člana, ako dokaže da bi bilo neodgovarajuće ili nemoguće tom licu da se dobrovoljno pojavi na teritoriji ove države.



2. Saslušanje putem video konferencije može se zatražiti u svrhe ispitivanja lica protiv kojeg je pokrenuta istraga ili krivični postupak, ako on ili ona pristanu na to i ako navedeno nije u suprotnosti sa nacionalnim zakonodavstvom obje države. U tom slučaju, braniocima lica koje se saslušaava pred sudom dozvoljava se da budu prisutni na mjestu gdje se lice nalazi ili pred pravosudnim organom države molilje, i njemu ili njoj se omogućava da imaju povjerljivu komunikaciju na daljinu sa licem koje mu/joj pruža pravnu pomoć.
3. Saslušanje putem video konferencije obavlja se u svim slučajevima u kojima je lice čije se saslušanje ili ispitivanje traži lišeno slobode na teritoriji zamoljene države.
4. Zamoljena država daje ovlaštenje da se lice sasluša putem video konferencije ako za realizaciju navedenog postoje tehnički preduslovi.
5. Zahtjevi za saslušanje putem video konferencije sadrže, pored onog što je predviđeno članom 14 Evropske konvencije, razloge o tome zašto je neodgovarajuće ili nemoguće licu koje nije lišeno slobode, a koje treba da se sasluša i ispita da bude lično prisutno u državi molilji, i takođe treba da navedu naziv nadležnog organa i lica koja će uzeti izjavu.
6. Nadležni organ zamoljene države poziva lice koje treba saslušati pred sudom u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom.
7. U pogledu saslušanja putem video konferencije, primjenjuju se sljedeće odredbe:
 - (a) Nadležni organi obje države prisutni su tokom saslušanja, ako je potrebno u prisustvu prevodioca. Nadležni organ zamoljene države vrši identifikaciju lica koje se saslušaava i osigurava da se ova radnja vrši u skladu sa domaćim zakonodavstvom. Kada je nadležni organ zamoljene države mišljenja da nisu, tokom saslušanja, poštovana fundamentalna načela njenog zakona, ona odmah preduzima neophodne mjere kako bi saslušanje bilo sprovedeno u skladu sa navedenim načelima;
 - (b) Nadležni organi obje države zajednički daju pristanak, ako je potrebno, o zaštitnim mjerama za lice koje je pozvano radi saslušanja;
 - (c) Na zahtjev države molilje ili lica koje se pojavilo radi saslušanja, zamoljena država obezbjeđuje, ako je to potrebno, tom licu pomoć tumača;
 - (d) Lice pozvano da da izjavu može odbiti da to učini kada to zakon zamoljene države ili države molilje predviđa.
8. Osim u slučaju iz stava 7 tačka (b) ovog člana, nadležni organ zamoljene države sačinjava, na kraju saslušanja, zvaničnu zabilješku u kojoj se navodi datum i mjesto saslušanja, podaci o identitetu lica koje je bilo pred sudom, podaci o identitetu i svojstvu svih drugih lica koja su uzela učešće u ovoj radnji kao i tehnički uslovi u kojima se odvijalo saslušanje. Originalnu verziju navedene zvanične zabilješke nadležni organ zamoljene države odmah dostavlja



nadležnom organu države molilje putem nacionalnih organa za to zaduženih u smislu člana 15 stav 1 Evropske konvencije.

9. Troškove nastale u zamoljenoj državi zbog organizovanja video konferencije nadoknađuje država molilja, izuzev u slučaju da zamoljena država djelimično ili u potpunosti odbije nadoknadu troškova.
10. Zamoljena država može dozvoliti upotrebu tehnologija za video konferencije i za svrhe različite od onih iz st. 1 i 2 ovog člana, uključujući prepoznavanje lica i predmeta kao i za suočenje.

ČLAN 5

IDENTIFIKACIJA BANKARSKIH I FINANSIJSKIH INFORMACIJA

1. Na zahtjev države molilje, zamoljena država odmah utvrđuje da li je identifikovano fizičko ili pravno lice koje podliježe krivičnom gonjenju vlasnik bankarskog računa ili više računa u bilo kojoj banci, ili drugoj kreditnoj ili finansijskoj instituciji koja se nalazi na teritoriji te države i dostavlja državi molilji relevantne podatke, uključujući i one koji se tiču identiteta lica koja su ovlašćena da koriste te račune, njihove adrese i sve transakcije koje se na njih odnose.
2. Zamoljena država odmah obavještava državu molilju o ishodu svojih istraga.
3. Pružanje pomoći shodno ovom članu ne može se odbiti iz razloga bankarske tajne.

ČLAN 6

STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj ugovor stupa na snagu šezdest dana od dana prijema posljednjeg obavještenja kojim ugovorna strana zvanično saopštava drugoj diplomatskim putem, da je procedura potvrđivanja ugovora na nacionalnom nivou završena.
2. Ovaj ugovor se može mijenjati u bilo koje vrijeme pisanom saglasnošću između ugovornih strana. Svaka izmjena stupa na snagu u skladu sa istim postupkom predviđenim u stavu 1 ovog člana i postaje integralni dio ovog ugovora.
3. Ovaj ugovor zaključuje se na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor u bilo koje vrijeme pisanim obavještenjem upućenim drugoj strani diplomatskim putem. Otkazivanje stupa na snagu 180 dana od dana upućivanja navedenog obavještenja i ne utiče na postupke koji su započeti prije otkazivanja.



4. Ugovor se primjenjuje u pogledu svakog zahtjeva koji se podnese nakon što ugovor stupi na snagu, i kada su krivična djela učinjena prije njegovog stupanja na snagu.

KAO POTVRDU NAVEDENOG, doljepotpisani, propisno ovlašćeni od strane svojih vlada, potpisali su ovaj Ugovor.

Sačinjeno u Podgorice, dana 25 godine 2013 u dva originalna primjerka na crnogorskom, italijanskom i engleskom jeziku.

U slučaju razlika u tumačenju, vjerodostojna je verzija na engleskom jeziku.

ZA VLADU REPUBLIKE ITALIJE

Annunziata Cancelleri

ZA VLADU CRNE GORE

Vukobrat Perić

[Handwritten mark]



Additional Bilateral Agreement to the European Convention on Mutual Assistance in
Criminal Matters of 20th April 1959 aimed at facilitating its application

The Italian Republic and Montenegro,

Desiring to improve cooperation in the relations between the two Countries in the field of mutual assistance, also in relation to specific forms of assistance;

specifying that this agreement aims at supplementing the provisions and facilitating the application of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20th April 1959, which remains in force with regard to all matters not governed by this agreement;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

SCOPE

1. The Contracting Parties, in compliance with the provisions of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20th April 1959 (hereinafter "European Convention") and of this Agreement, undertake to afford each other the widest measure of mutual assistance in criminal matters:
2. Such assistance shall include, in particular:
 - a) locating and identifying persons;
 - b) the serving of records and documents relating to criminal proceedings;
 - c) summoning witnesses, victims, persons subjected to criminal prosecution and expert witnesses to appear voluntarily before the competent Authority of the Requesting State;
 - d) obtaining and transmitting records, documents and articles of evidence ;



- e) obtaining and transmitting expert opinions;
- f) taking the testimony or statements of persons;
- g) carrying out questioning;
- h) temporary transferring of persons in custody so that they may give testimony, be questioned or participate in other procedural activities;
- i) carrying out investigations of persons, places and items ;
- l) carrying out searches, freezing of assets and seizures;
- m) confiscating the proceeds of crime and any items related to a criminal offence;
- n) communicating the outcome of criminal proceedings and transmitting criminal judgements and information taken from judicial records;
- o) exchanging information on law;
- p) any other form of assistance not contrary to the law of the Requested State.

ARTICLE 2

EXECUTION OF REQUESTS FOR ASSISTANCE AND POSTPONEMENT OF EXECUTION

1. When the Requested Party receives a request for assistance, it shall comply with the procedures indicated by the Requesting Party, provided that they are not contrary to the fundamental principles of its domestic law, and it shall give execution to the request as promptly as possible, taking into account any terms indicated by the Requesting Party.
2. If a request for assistance may not be executed in compliance with the procedures or terms indicated by the Requesting Party, the Authority of the Requested Party shall promptly inform the Authority of the Requesting Party and indicate the conditions under which the request may be executed. To this purpose, the Authorities designated in Article 15, paragraph 1, of the European Convention shall consult and if the Requesting Party accepts the conditional assistance, the request shall be executed according to the modalities agreed upon.
3. The Requested Party may postpone the execution of a request for assistance if said execution would interfere with criminal proceedings ongoing in its State, and it shall communicate it to the Requesting Party.



40

24

ARTICLE 3

TRANSMISSION OF REQUESTS FOR MUTUAL ASSISTANCE

1. Requests for mutual assistance may be addressed by the requesting judicial authority directly to the requested judicial authority, and replies may be returned in the same way.
2. A copy of the requests for mutual assistance described in paragraph 1 of this Article shall be transmitted to the Authorities designated in Article 15, paragraph 1, of the European Convention.

ARTICLE 4

HEARING BY VIDEO-CONFERENCE

1. If a person is in the territory of the Requested Party and has to be heard as a witness or expert witness by the competent Authorities of the Requesting Party, said Party may request that hearing take place by video-conference, in compliance with the provisions of this Article, if it proves to be unsuitable or impossible for the person to appear voluntarily in its territory.
2. Hearing by video-conference may also be requested for questioning a person under investigation or criminal prosecution, if he or she consents to it and if this is not contrary to the domestic law of each Party. In such a case, the defence counsel of the person heard shall be allowed to be present in the place where said person is or before the judicial Authority of the Requesting Party, and he or she shall be enabled to have distance communication with the assisted person in a confidential manner.
3. Hearing by video-conference shall take place in all cases when the person who has to be heard or questioned is in custody in the territory of the Requested Party.
4. The Requested Party shall authorise hearing by video-conference if it has the technical means to realize it.
5. Requests for hearing by video-conference shall indicate, in addition to what is provided in Article 14 of the European Convention, the reasons why it is unsuitable or impossible for the person who is not in custody and who has to be heard or questioned to be present in person in the Requesting State, and they shall also indicate the competent Authority and the persons who will receive the statement.
6. The competent Authority of the Requested Party shall summon the person concerned to be heard in compliance with its domestic law.
7. In respect of hearing by video-conference, the following provisions shall apply:
 - (a) the competent Authorities of both States shall be present during the hearing, if necessary with the assistance of an interpreter. The competent Authority of the Requested Party shall perform the identification of the person to be heard and ensure



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- that this activity is carried out in compliance with its domestic law. When the competent Authority of the Requested Party is of the opinion that, during the hearing, the fundamental principles of its law are not being complied with, it shall immediately take any necessary measure so that hearing shall be carried out in compliance with said principles;
- (b) the competent Authorities of both States shall mutually agree, if necessary, on protection measures for the person summoned for hearing;
 - (c) at the request of the Requesting Party or of the person to be heard, the Requested Party shall provide, if necessary, for that person to be assisted by an interpreter;
 - (d) the person summoned to give statements may refuse to do so when the law of the Requested Party or of the Requesting Party allows it.
8. Except in case provided in paragraph 7 letter (b) of this Article, the competent Authority of the Requested Party shall draw up, at the end of the hearing, an official record reporting the date and place of hearing, the details of identity of the person who has been heard, the details of identity and quality of all the other persons who have taken part in the activity as well as the technical conditions in which the hearing has taken place. The original of said official record shall be promptly transmitted by the competent Authority of the Requested Party to the competent Authority of the Requesting Party by means of their respective Authorities, mentioned in Article 15, paragraph 1, of the European Convention.
 9. The expenses incurred by the Requested Party to effect the video-conference shall be reimbursed by the Requesting Party, unless the Requested Party waives reimbursement in whole or in part.
 10. The Requested Party may allow the use of technologies for video-conferencing also for purposes other than those specified in paragraphs 1 and 2 of this Article, including recognitions of persons and items and for confrontations.

ARTICLE 5

IDENTIFICATION OF BANK AND FINANCIAL INFORMATION

1. At the request of the Requesting Party, the Requested Party shall promptly ascertain whether an identified natural or legal person subjected to criminal prosecution is the holder of a bank account or accounts at any bank, or other credit or financial institution located in its territory and it shall provide the Requesting Party with the relevant information, including information concerning the identities of the individuals authorised to use such accounts, the latter's locations and any transactions related to them.
2. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of the outcome of its enquiries.
3. The assistance under this Article may not be refused on grounds of bank secrecy.



ARTICLE 6

ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall enter into force on the sixtieth day after the date of the reception of the last notification by which the Contracting Parties shall officially communicate each other that their respective domestic ratification procedures have been completed.
2. This Agreement may be amended at any time by written agreement between the Contracting Parties. Any amendment shall enter into force in compliance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article and shall be part of this Agreement.
3. This Agreement is concluded for an indefinite period. Each Contracting Party has the faculty to withdraw from this Agreement at any time by giving written notice to the other Party through the diplomatic channels. Termination shall be effective on the one hundred and eightieth day following the date of such a notice. Termination of effectiveness shall not prejudice any procedures started before said termination.
4. This Agreement shall apply to any request submitted after its entry into force, even when the criminal offences were committed before its entry into force.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Podgorica on this 25 (day) of July (month)
2013 (year), in two originals in the Italian, Montenegrin and English languages.

In case of divergence the English text will prevail.

For the Government
of the Italian Republic

Annalisa Casella

For the Government
of Montenegro

Mirko Krstić



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

